

Documento sulle Anticipazioni

Anticipazioni per i dipendenti pubblici

Il lavoratore pubblico dipendente iscritto al Fondo da almeno 8 anni, può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sulla quota della posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:

- per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciute dalle competenti strutture pubbliche ;
- per l'acquisto della prima abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati, come previsto dalla normativa prevista dall'art. 1 – comma 3 - della legge 27 dicembre 1997, n 449;
- per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua.

Nelle ipotesi di anticipazione di cui sopra l'iscritto ha facoltà di reintegrare la propria posizione.

Ai fini dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anzidetta anticipazione delle prestazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a fondi pensione ovvero a forme pensionistiche individuali per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale.

Poiché il conferimento al fondo delle quote di TFR e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, l'anticipazione non può essere concessa con riferimento a questi accantonamenti fintanto che conservano natura figurativa.

Anticipazioni per i dipendenti privati

L'aderente al Fondo può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nelle fattispecie e secondo le misure percentuali massime riportate nella seguente tabella:

Quando	Fattispecie	%	Caratteristiche
In qualsiasi momento	Spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.	75%	Le somme percepite dal richiedente sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, pignorabilità e sequestrabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
Dopo 8 anni di iscrizione	Acquisto o realizzazione di particolari interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.	75%	I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

Dopo 8 anni di iscrizione	Ulteriori esigenze degli aderenti. In questo caso è sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo minimo previsto, essendo irrilevanti le motivazioni della richiesta.	30%	I crediti relativi alle somme oggetto di anticipazione non sono assoggettati ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
---------------------------	---	-----	---

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente e per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. L'aderente ha facoltà di reiterare la richiesta di anticipazione, in relazione al verificarsi di eventi diversi e successivi, senza limitazioni di ordine temporale tra una richiesta e l'altra. In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale della posizione individuale i versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a Espero a decorrere dall'iscrizione.